



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che istituisce un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 9 marzo 2018, che prevede che con successivi provvedimenti a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187, che rimodula la copertura finanziaria del regime di aiuto promosso dal predetto decreto 9 marzo 2018, sostituendo, in parte, le risorse del Programma complementare di azione e coesione "Imprese e competitività" 2014-2020 con risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR al fine di destinare la quota parte delle risorse rese disponibili all'integrazione della dotazione finanziaria dell'intervento di cui al decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, finalizzato al finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione;

Considerato che il più volte citato decreto 9 marzo 2018 individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia quale soggetto gestore del fondo rotativo costituito in forma di strumento finanziario per la concessione del finanziamento agevolato, nonché quale soggetto responsabile della fase di erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 13 e 14, relativi agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;



Visto il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(20 15) 8450 *final*, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014 – 2020, approvati dal Comitato di sorveglianza il 16 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON “Imprese e competitività”, pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l’articolo 15 del predetto regolamento, che stabilisce che il Registro nazionale degli aiuti di Stato genera la “Visura Deggendorf”, che consente all’amministrazione, ai fini della verifica di cui all’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea;

Visto l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:



a) “*Agenzia*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;

b) “*Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*”: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 *final*, del 23 settembre 2016;

c) “*Carta nazionale dei servizi*”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

d) “*conto corrente vincolato*”: contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e l’Associazione bancaria italiana (ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti all’impresa beneficiaria e, da parte di quest’ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

e) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187;

f) “*liberi professionisti*”: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un’attività economica inerente all’esercizio delle professioni intellettuali di cui all’articolo 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

g) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

h) “*PMF*”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I del *Regolamento GBER* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

i) “*PON Imprese e competitività*”: il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017;

l) “*procedura informatica*”: la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it);

m) “*rating di legalità*”: certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo



economico 20 febbraio 2014, n. 57 e dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 maggio 2018, n. 27165;

n) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

o) “*Regolamento (UE) 1303/2013*”: il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

p) “*Regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

q) “*unità produttiva*”: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Art. 2.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal *decreto*, i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal **29 gennaio 2019**, secondo le modalità indicate al presente articolo.

2. I soggetti proponenti possono presentare, a valere su ciascuna delle dotazioni finanziarie previste dal *decreto* all’articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), ovvero, in alternativa, all’articolo 3, comma 1, lettera *c*), un’unica domanda di agevolazione.

3. L’*unità produttiva* oggetto del programma di investimento deve essere, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 5, commi 7 e 8 del *decreto*, nella disponibilità del soggetto proponente:

a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all’ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’*unità produttiva* esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall’articolo 4, comma 1, lettera *a*), del *decreto*;

b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, tenuto conto del termine previsto all’articolo 9, comma 3, del *decreto* e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova *unità produttiva*;



c) per un periodo non inferiore ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'*unità produttiva* esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 "Tecnologie per un manifatturiero sostenibile".

4. Ai fini di cui al comma 3, l'*unità produttiva* oggetto del programma di investimento si intende nella disponibilità del soggetto proponente:

a) nel caso di *PMI*, qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;

b) nel caso di *liberi professionisti*, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a presentare la seguente documentazione:

a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'**allegato n. 1**;

b) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'**allegato n. 2**;

c) perizia giurata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del *decreto*, da un professionista iscritto al relativo albo professionale, contenente le informazioni indicate nello schema di cui all'**allegato n. 3**;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all'articolo 8, comma 3, del *decreto*, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'**allegato n. 4**. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

e) le dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione "Macchinari innovativi" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nel caso in cui il soggetto proponente sia associato/collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "Macchinari innovativi" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it);

g) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore e l'attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 5, comma 6, lettere d), ed e), del *decreto*;



h) nel caso di imprese individuali, società di persone o *liberi professionisti*, le due ultime dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle entrate complete di tutti i prospetti e della relativa attestazione di avvenuta presentazione, nonché, laddove disponibile, l'estratto del libro degli inventari redatto con riferimento ai medesimi esercizi cui si riferiscono le ultime due dichiarazioni dei redditi.

6. L'accesso alla *procedura informatica*, ad eccezione di quanto previsto al comma 7:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la *Carta nazionale dei servizi*;

b) è riservato al rappresentante legale della *PMI*, come risultante dal certificato camerale della medesima, o al *libero professionista*. Il rappresentante legale del soggetto proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la *Carta nazionale dei servizi*, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

7. Per i soggetti proponenti non residenti nel territorio italiano, in quanto privi di sede legale o sede secondaria, nonché per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC macchinarinnovativi@pec.mise.gov.it, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto proponente, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

8. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda di accesso alle agevolazioni, pena l'improcedibilità della stessa.

9. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. Nel caso di *PMI* residenti nel territorio italiano è richiesta, inoltre, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla *procedura informatica*.

10. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

a) verifica del possesso dei requisiti di accesso alla *procedura informatica*, **a partire dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2019**. In tale fase il soggetto proponente, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e invio della domanda di agevolazioni, verifica il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la *procedura informatica*. Il soggetto proponente può verificare la validità della *Carta nazionale dei servizi* e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata (PEC), nonché accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni;



b) compilazione della domanda, **a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2019**. In tale fase il soggetto proponente può svolgere le seguenti attività:

- 1) accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto ai commi 6 e 7;
- 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;

c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, **a partire dalle ore 10.00 del 29 gennaio 2019**. In tale fase il soggetto proponente può svolgere le seguenti attività:

- 1) accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto ai commi 6 e 7;
- 2) immissione del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera b), numero 4), costituente formale invio della domanda;
- 3) rilascio da parte della *procedura informatica* dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

11. Il soggetto proponente, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla *procedura informatica*.

12. In fase di compilazione della domanda, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti alla *PMI* residente nel territorio italiano, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, la stessa *PMI* è tenuta a:

- a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
- b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *procedura informatica*.

13. Nel caso in cui la *PMI* residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all’articolo 4 del *decreto* ovvero risulti inattiva, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto proponente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 12.

Art. 3.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all’articolo 3, comma 1, del



decreto e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del *Ministero* e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

4. Con riferimento a ciascuna delle dotazioni finanziarie di cui al comma 1, qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento di ciascuna delle predette dotazioni finanziarie.

5. Ciascuna delle graduatorie di cui al comma 4 è formata dal *Ministero*, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, del *decreto*, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai soggetti proponenti in relazione agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione "caratteristiche dell'impresa proponente", determinati secondo quanto stabilito all'articolo 4. Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 7, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'**allegato n. 4**. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

Art. 4.

(Istruttoria delle domande di agevolazioni)

1. L'attività istruttoria di cui all'articolo 8 del *decreto* è svolta direttamente dal *Ministero* ed è articolata nelle seguenti fasi:

a) valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato del soggetto proponente di cui all'articolo 8, comma 4, del *decreto*;

b) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;

c) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 5, del *decreto*.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera a), il *Ministero* accerta la capacità del soggetto proponente di restituire il finanziamento agevolato secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del *decreto*, verificando, sulla base dei dati relativi all'ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali, società di persone e *liberi professionisti*, sulla base dei dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi, la seguente relazione:



$$C_{flow} \geq \frac{C_{fa}}{n}$$

dove:

a) “*C_{flow}*”: indica la somma algebrica dei valori, determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, relativi alle voci “Ammortamenti” e “Utile/perdita dell’esercizio” di cui, rispettivamente, alle voci 10.a e 10.b e 21;

b) “*C_{fa}*”: indica l’importo del finanziamento agevolato determinato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del *decreto*, sulla base delle spese individuate dal proponente nella domanda di accesso alle agevolazioni.

c) “*N*”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal proponente in sede di domanda di accesso alle agevolazioni. Il predetto finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto proponente, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, del *decreto*, in un periodo della durata massima di 7 anni.

3. Nel caso in cui il proponente presenti due domande di agevolazione ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, la valutazione della capacità di rimborso relativa alla seconda domanda presentata viene effettuata considerando l’importo del finanziamento complessivamente da restituire con riferimento a entrambi i programmi di investimento presentati.

4. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, lettera b), il *Ministero*, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 2, comma 5, del presente provvedimento, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dal soggetto proponente nella domanda di agevolazioni, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni e i requisiti oggettivi previsti dal *decreto* relativamente alle tipologie di programma di investimento ammissibili.

5. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, lettera c), il *Ministero* valuta le domande di accesso alle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) Caratteristiche dell’impresa proponente, valutate sulla base dei seguenti indicatori:

i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni

Tale indicatore è definito, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:

- o il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Totale Patrimonio netto”;
- o il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo della voce D del Passivo “Totale Debiti”;
- o il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell’Attivo “Totale Immobilizzazioni”.



ii. Copertura degli oneri finanziari

Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:
 - Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
 - Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”;
 - Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”;
 - Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;
 - Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
 - Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”;
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”;

iii. Indipendenza finanziaria

Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Totale Patrimonio netto”;
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Totale Passivo”.

iiii. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato

Tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto *ii*;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;

b) Qualità della proposta, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

i. Qualità della proposta progettuale

Tale indicatore è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle aree tecnologiche dell'area tematica “Fabbrica Intelligente” e il totale degli investimenti proposti. A tal fine il valore degli investimenti ammessi ricadenti nelle aree tecnologiche dell'area tematica “Fabbrica Intelligente” è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte del *Ministero* dell'analisi dei costi di investimento e dell'innovatività dei beni



presentati dall'impresa proponente sulla base di quanto indicato dalla perizia di cui all'**allegato n. 3**. Secondo quanto disposto all'articolo 5, comma 2, del *decreto*, sono considerati programmi ammissibili alle agevolazioni unicamente quelli caratterizzati dalla prevalenza, che deve essere riscontrata nell'ambito dell'attività istruttoria del *Ministero*, di investimenti ricadenti nelle aree tecnologiche dell'area tematica "Fabbrica Intelligente" rispetto agli investimenti totali.

ii. Fattibilità tecnica

Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi di spesa e l'importo totale degli investimenti ammessi. A tal fine per adeguato preventivo di spesa si intende il preventivo dotato delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 5, lettera g).

iii. Sostenibilità economica dell'investimento

Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato alla precedente lettera a), punto ii;
- il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte del *Ministero* dell'analisi dei costi di investimento presentati dal soggetto proponente.

6. Ai fini del calcolo degli indicatori i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'**allegato n. 4**, trasmessa unitamente alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali, società di persone e *liberi professionisti*, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Il *Ministero* effettua a campione la verifica dei predetti dati, acquisendo d'ufficio i bilanci delle imprese proponenti costituite in forma di società di capitali o, nel caso di imprese individuali, società di persone e *liberi professionisti*, riscontrando le dichiarazioni dei redditi allegate alla domanda di accesso alle agevolazioni.

7. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui al comma 5, il *Ministero* attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'**allegato n. 5**, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i valori riportati nella dichiarazione siano pari a 0 (zero) e questo comporti l'indeterminatezza del risultato dell'indicatore, tali valori sono sostituiti con 0,01 (zerovirgolazerouno). Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nella dichiarazione siano negativi, il risultato dell'indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l'importo degli oneri finanziari di cui al comma 5, lettera a), punto ii, deve essere valorizzato nella medesima dichiarazione con segno positivo.



8. Ai soggetti proponenti che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono dotati del *rating di legalità*, come risultante dall'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il *Ministero* attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 punti.

9. La valutazione della domanda di agevolazione, in relazione a quanto previsto al comma 1, lettera *c*), è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al comma 7;

b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.

10. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo il *Ministero*, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 5, del *decreto*, provvede ad adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni, nel quale sono indicate le agevolazioni concesse al soggetto beneficiario secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, del *decreto*, determinate nel rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) stabilite, ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento GBER*, dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*. A tal fine il *Ministero* procede a quantificare l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) relativo alle agevolazioni concesse sotto forma di finanziamento agevolato secondo le indicazioni di cui all'**allegato n. 6**.

11. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo, il *Ministero* comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

(Disposizioni di carattere generale sulle modalità di presentazione delle domande di erogazione)

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni possono essere presentate secondo la tempistica indicata all'articolo 9, commi 3 e 4, del *decreto*, avvalendosi delle procedure indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell'Agenzia www.invitalia.it.

2. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell'**allegato n. 7**.

3. Le agevolazioni sono erogate per stati d'avanzamento sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario anche non dedicato, secondo quanto indicato all'articolo 6.



4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un *conto corrente vincolato*, secondo quanto indicato all'articolo 7. Tale modalità di erogazione è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in cui è regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati successivamente al versamento sul suddetto conto, da parte dell'*Agenzia*, delle agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico. Ai fini di consentire ai soggetti beneficiari di effettuare la scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni, l'avvenuta stipula della predetta convenzione tra le parti interessate è tempestivamente comunicata nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell'*Agenzia* www.invitalia.it.

5. La scelta della modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale il soggetto beneficiario indica il conto corrente utilizzato.

6. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 9 marzo 2018 - Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020 – ID CUP», fermo restando il rispetto di eventuali disposizioni che saranno adottate in merito all'utilizzo delle fatture elettroniche.

7. I soggetti beneficiari possono avviare i programmi di investimento solo successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, fermo restando che, nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato*, i pagamenti possono essere effettuati, secondo le modalità indicate all'articolo 7, solo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione.

8. L'*Agenzia*, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal soggetto beneficiario in relazione alla modalità di erogazione prescelta;

b) verificare la vigenza, la regolarità contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la *Visura Deggendorf*, se il soggetto beneficiario rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;

c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d'investimento, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 8;

d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;

e) erogare, per le richieste per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario in relazione alla modalità di erogazione prescelta.



9. Successivamente all'erogazione delle singole quote di agevolazione, il soggetto beneficiario è tenuto a inviare all'Agenzia l'attestazione bancaria dell'avvenuto accredito delle singole quote di agevolazione.

10. In ciascuna delle richieste di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai soggetti beneficiari relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità indicate all'articolo 2, comma 5, lettera e).

11. L'Agenzia, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, provvede all'erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

12. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto, l'Agenzia trasmette al Ministero, successivamente alla presentazione dell'ultima richiesta di erogazione, una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento agevolato.

Art. 6.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto quietanzate)

1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 5, comma 3, le spese oggetto del programma di investimento devono essere pagate, ai fini della loro ammissibilità, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, tramite l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario anche non dedicato al programma agevolato.

2. Il soggetto beneficiario presenta la richiesta di erogazione, secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell'Agenzia www.invitalia.it, unitamente alla seguente documentazione:

- a) titoli di spesa (fatture d'acquisto);
- b) attestazione di pagamento ed estratto del conto corrente utilizzato relativo al periodo di riferimento;
- c) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, relativo allo stato d'avanzamento oggetto della richiesta;
- d) dichiarazione liberatoria del fornitore, attestante anche il requisito "nuovo di fabbrica", per i beni oggetto della richiesta di erogazione;
- e) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie in riferimento a quanto disposto all'articolo 5, comma 10.



3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:

- a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
- b) dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.

4. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, l'Agenzia provvede a effettuare le verifiche di cui all'articolo 5, comma 8, ed erogare l'agevolazione sul conto corrente bancario prescelto dal beneficiario per la realizzazione del programma di investimento. L'erogazione del contributo in conto impianti non può superare nel corso di realizzazione del programma di investimento il 90 per cento del totale del contributo concesso. Il restante 10 per cento è erogato dall'Agenzia solo successivamente all'adozione da parte del *Ministero* del provvedimento di concessione definitiva di cui all'articolo 7, comma 5, del *decreto*.

Art. 7.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate)

1. Ai fini dell'utilizzo della modalità di erogazione di cui all'articolo 5, comma 4, il soggetto beneficiario può, solo successivamente alla stipula della convenzione in cui è regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente, aprire il *conto corrente vincolato* presso una delle banche convenzionate di cui all'elenco riportato nei siti del *Ministero* (www.mise.gov.it), dell'ABI (www.abi.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it), conferendo alla stessa banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. Il soggetto beneficiario, inoltre, assicura la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non quietanzati.

2. Nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato* di cui al comma 1, il soggetto beneficiario presenta la richiesta di erogazione secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell'Agenzia www.invitalia.it, unitamente alla seguente documentazione:

- a) estratto conto che attesti la presenza sul *conto corrente vincolato* di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 25 per cento del costo dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione (come risultante dai relativi titoli di spesa) e dell'IVA dovuta per i beni stessi;
- b) titoli di spesa (fatture d'acquisto);
- c) elenco dei fornitori con indicazione dei conti correnti e degli importi da pagare in relazione alla specifica richiesta di erogazione;
- d) indicazione (codice IBAN) di un conto corrente del soggetto beneficiario, diverso dal *conto corrente vincolato*, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziarie, già



versate dal beneficiario nel *conto corrente vincolato*, qualora parte delle fatture dovessero risultare, a seguito delle verifiche dell'*Agenzia*, in tutto o in parte non ammissibili;

e) dichiarazioni dei fornitori dei beni agevolati attestanti, con riferimento ai beni oggetto della richiesta di erogazione, il requisito “nuovo di fabbrica”;

f) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie, in riferimento a quanto disposto all'articolo 5, comma 10.

3. Con riferimento alla documentazione di cui al comma 2, lettera a), si specifica che, qualora il soggetto beneficiario faccia ricorso, a copertura della quota parte di propria competenza, a un finanziamento bancario concesso dalla banca convenzionata presso cui è aperto il *conto corrente vincolato*, il beneficiario stesso può presentare, in luogo dell'estratto conto, copia della delibera bancaria attestante la concessione del finanziamento. La banca convenzionata presso cui è aperto il *conto corrente vincolato* ha l'obbligo, in questo caso, di procedere all'erogazione del predetto finanziamento sul medesimo conto entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere di cui al comma 5, lettera b).

4. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:

a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;

b) dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione. Tenuto conto della tempistica di installazione dei beni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), del *decreto*, il soggetto beneficiario aggiorna eventualmente la dichiarazione relativa all'identificazione dei beni nell'ambito della procedura di cui al comma 7 in relazione alle immobilizzazioni che, con riferimento ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione, non risultano installati alla data della predetta richiesta.

5. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, l'*Agenzia* provvede a:

a) effettuare le verifiche di cui all'articolo 5, comma 8, ed erogare l'agevolazione sul *conto corrente vincolato* del beneficiario;

b) comunicare il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il *conto corrente vincolato* e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:

1) riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;

2) codice IBAN dei fornitori;

3) nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, codice IBAN del beneficiario con indicazione dell'importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza del beneficiario già versate sul *conto corrente vincolato* a valere su fatture risultate, a seguito dei controlli dell'*Agenzia*, in tutto o in parte non ammissibili.



6. In caso di irregolarità contributiva l'*Agenzia* provvede a comunicare l'irregolarità al soggetto beneficiario che deve provvedere a versare l'intera somma dovuta sul *conto corrente vincolato* e a inviare all'*Agenzia* la dimostrazione del versamento effettuato. L'*Agenzia*, ricevuta tale comunicazione, provvede ad inviare il nulla-osta di cui al comma 5, lettera *b*), e ad attivare l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 5, comma 11.

7. A conclusione del programma di investimento il soggetto beneficiario deve presentare, entro 90 giorni dal pagamento a saldo dei titoli di spesa riferibili all'ultima richiesta di erogazione, pena la revoca delle agevolazioni, la seguente documentazione:

a) l'estratto del *conto corrente vincolato* relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota di agevolazioni;

b) copia della richiesta, inoltrata alla banca convenzionata, di chiusura del *conto corrente vincolato* e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento;

c) esclusivamente nel caso in cui le immobilizzazioni riferibili ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione siano state installate successivamente alla data della predetta richiesta, dichiarazione aggiornata relativa alla identificazione dei beni oggetto di agevolazione di cui al comma 4, lettera *b*).

8. La banca convenzionata procede alla chiusura del *conto corrente vincolato* e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell'*Agenzia* attestante l'avvenuto completamento delle operazioni connesse alla realizzazione del programma d'investimento.

Art. 8.

(Indicazioni operative in relazione alle variazioni)

1. Nel caso di variazioni del soggetto beneficiario a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:

a) il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente all'*Agenzia* la variazione intervenuta inoltrando, unitamente alla richiesta di subentro, una dichiarazione con cui sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo. Nei casi in cui il soggetto originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, lo stesso rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute;

b) l'*Agenzia* verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione delle agevolazioni medesime, ivi inclusi i requisiti



dimensionali, nonché il rispetto del requisito di cui all'articolo 8, comma 4, del *decreto*, relativo alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato;

c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d'azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del *decreto*, l'*Agenzia* accerta che l'oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;

d) la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all'allegato 1 del *Regolamento GBER* e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con riferimento alla data di richiesta di subentro;

e) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario.

2. Le variazioni di cui al comma 1 che si verificano nel periodo intercorrente tra l'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 5, del *decreto* e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione all'*Agenzia*. Nel caso in cui non sia trascorso il periodo in cui il soggetto beneficiario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni la predetta comunicazione di variazione è accompagnata da una dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa.

3. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimenti approvato e agli obiettivi del programma, nonché le variazioni al piano di investimenti approvato che comportino la modifica delle fonti finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, del *decreto*, come identificate nel decreto di concessione delle agevolazioni.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le variazioni dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora non rientrino nei casi di cui all'articolo 12, comma 2, del *decreto*, devono essere tempestivamente comunicate all'*Agenzia* ai fini delle opportune verifiche e valutazioni. L'*Agenzia*, svolte le opportune verifiche e valutazioni, comunica gli esiti delle stesse al *Ministero* per i conseguenti adempimenti, fermo restando che l'importo complessivo dell'agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione.

5. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento che determinino il superamento del termine di 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 6, lettera e), del *decreto* sono oggetto di richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa all'*Agenzia* entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 12 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi. L'*Agenzia*, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di proroga, comunica gli esiti delle stesse al *Ministero* per i conseguenti adempimenti.



6. Ai fini del rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, lettera f), del *decreto*, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare all'*Agenzia* la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione.

Art. 9.

(Ulteriori adempimenti derivanti dal cofinanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020 FESR)

1. I programmi di investimento agevolati nell'ambito del regime di aiuto istituito dal *decreto* sono cofinanziabili nell'ambito del *PON Imprese e competitività*. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del *decreto* i soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a) provvedere al completamento del programma di investimento presentato e agevolato;
- b) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al *Regolamento (UE) 1303/2013*, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017 menzionato in premessa, anche avvalendosi delle apposite linee guida disponibili al seguente link: http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee_guida_beneficiario/PONIC;
- c) attuare il progetto nel rispetto delle normative dell'Unione europea, delle normative nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del *Regolamento (UE) 1303/2013*;
- d) assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 71 del *Regolamento (UE) 1303/2013* in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
- e) adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamento, riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento il riferimento al *PON Imprese e competitività* come indicato all'articolo 5, comma 6;
- f) garantire, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del *regolamento (UE) 1303/2013*, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma di investimenti agevolato, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) garantire che i pagamenti avvengano con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo;
- h) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento. Il *Ministero* può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 140 del *Regolamento (UE) 1303/2013* dandone comunicazione all'impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;



i) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

l) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

m) garantire il rispetto delle direttive operative stabilite dal *Ministero*, con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017, per i soggetti beneficiari degli interventi del *PON Imprese e competitività*.

Art. 10.

(Oneri informativi a carico delle imprese)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'**allegato n. 8** è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Roma, 16 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino